



Con la **circolare n. 124 del 6 agosto 2021** l'Inps ha fornito le indicazioni in ordine all'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-*bis*, L. 178/2020, che ha previsto, per l'anno 2021, l'esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni Inps e alle Casse previdenziali professionali autonome.

Con il recente **messaggio n. 2909 dello scorso 20 agosto** l'Istituto ha comunicato che la presentazione della domanda di esonero potrà avvenire a decorrere dallo scorso 25 agosto 2021 e fino, a pena di decadenza, al prossimo 30 settembre 2021.

Possono presentare istanza di esonero contributivo i soggetti di seguito riportati che risultino iscritti:

- a)** alle Gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO): gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- b)** alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, e che dichiarano redditi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.P.R. 917/1986 (Tuir);
- c)** alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla L. 3/2018, già collocati in pensione.

L'agevolazione consiste in uno sconto fino a 3.000,00 euro sui contributi di competenza 2021 e dovuti entro quest'anno.

Possono presentare domanda i soggetti che:

- hanno avuto un calo di almeno il 33% del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 rispetto al 2019,
- hanno dichiarato nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo, derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione, non superiore a 50mila euro;
- sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali obbligatori;
- **non sono titolari di pensione** diretta per l'intero periodo oggetto di esonero (2021), eccetto la pensione d'invalidità;
- **non sono titolari di contratto di lavoro subordinato**, per il periodo oggetto di esonero (2021).

Il **D.M. attuativo Lavoro e Finanze dello scorso 17 maggio** stabilisce che l'esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

La domanda deve essere presentata utilizzando i canali telematici, ovvero:

- Gestione speciale artigiani e commercianti: **"Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti" > "Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020"**;
- Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: **"Cassetto lavoratori autonomi Agricoli" > "Comunicazione bidirezionale"**;
- Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: **"Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti" > "Domande Telematiche" > "Esonero contributivo L. 178/2020"**.



Nel caso di lavoratore autonomo iscritto alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che abbia, nel corso dell'anno 2021, cambiato numero di posizione aziendale all'interno della medesima Gestione previdenziale, con continuità dell'attività economica, per mutamento della provincia nello svolgimento della medesima attività aziendale, lo stesso dovrà presentare l'istanza per ogni posizione aziendale.

Si ricorda che le credenziali di accesso ai servizi sopra descritti sono attualmente le seguenti:

- PIN rilasciato dall'Inps, sia ordinario sia dispositivo;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).



Il possesso dei requisiti, come illustrato nella circolare Inps n. 124/2021, sarà dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, nel modulo di presentazione della domanda. Nella stessa, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge e all'assenza delle situazioni di incompatibilità, il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e di non avere superato l'importo individuale di aiuti concedibili nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".

L'esonero contributivo parziale spetta anche ai professionisti iscritti alle Casse previdenziali private L. 30.12.2020 n. 178 e le relative richieste dovranno essere presentate entro il 31.10.2021.

L'agevolazione è applicabile in favore degli iscritti, entro la data di entrata in vigore della L. 30.12.2020 n. 178 (ossia, l'1.1.2021), agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103 (Casse previdenziali private).

Nella seguente tabella si riportano gli Enti e i professionisti rientranti nell'esonero in argomento, secondo quanto indicato nella Relazione tecnica al DL 22.3.2021 n. 41 (DL "Sostegni").

ENTE	PROFESSIONISTA
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dottori commercialisti (CNPADC)	Commercialisti
Cassa forense	Avvocati
Cassa nazionale del notariato	Notai
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri (CNPR)	Ragionieri
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL)	Consulenti del lavoro
Ente nazionale previdenza assistenza biologi (ENPAB)	Biologi
Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF)	Farmacisti
Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA)	Agrotecnici e Periti agrari
Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM)	Medici e odontoiatri
Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (ENPAP)	Psicologi
Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI)	Infermieri
Ente nazionale previdenza dei medici e veterinari (ENPAV)	Veterinari
Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP)	Agronomi, Forestali, Attuari, Chimici, Geologi
Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI)	Periti industriali
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA)	Ingegneri e Architetti
Cassa geometri	Geometri
INPGI	Giornalisti

L'esonero spetta altresì ai medici, agli infermieri, agli altri professionisti e operatori di cui alla L. 11.1.2018 n. 3, in quiescenza e assunti per l'emergenza COVID-19 (ai sensi dell'art. 2-bis co. 5 del DL 17.3.2020 n. 18). Per tale categoria, i requisiti sopraindicati non sono richiesti.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani